

CLAMOROSA SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO

# La svalutazione sarà risarcita a tutti i creditori dello Stato

In caso di ritardato pagamento anche i dipendenti statali hanno diritto, oltre agli interessi legali al «maggior danno» provocato dallo svalimento della moneta

Il dipendente statale o di qualunque ente pubblico pre-ditore di una somma di denaro verso la pubblica amministrazione ha diritto, in caso di ritardo o di inadempimento da parte di quest'ultima, non solo agli interessi legali del 5% ma anche al risarcimento del maggior danno derivatogli dalla svalutazione della moneta.

Lo ha stabilito con una sentenza la III Sezione del T.A.R. del Lazio (presidente Danilo Felici) estendendo al pubblico impiego il terzo comma dell'art. 429 del Codice di procedura civile,

La norma stabilisce che quando il giudice emette una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare gli interessi legali e il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione del valore del suo credito. «Quando il prolungata inadempienza dell'amministrazione, pur onorata erapazione di oneramenti retributivi ad un dipendente, venga investito da sopravveniente svalutazione monetaria», hanno affermato i giudici del T.A.R., «non vi è motivo di applicare al dipendente stesso, così gravemente danneggiato, il rimedio della restitutio in integrum e (cioè il ripristino della situazione precedente).

Questo rimedio deve essere realizzato «in modo pieno e in normale coerenza» con la rivalutazione del credito «in quanto la perdita di valore del denaro appare non come un effetto ulteriore dell'inadempimento, ma come effetto sua proprio, immediato, diretta e ad esso intrinseco, non risarcitorio neppure a riparo, ma meramente restitutorio del quantum debetur, nella vera ed incontestabile misura ormai corrispondente».

Per i giudici amministrativi tutto ciò comporta che la rivalutazione del credito dell'impiegato, trattandosi di un effetto legale e non conseguenziale, non ha bisogno né di una prova specifica, né del supporto di una apposita domanda e di una messa in mora nei confronti della P.A. competente.

Nell'gettare il verdetto il collegio non ha ritenuto un «caso così insormontabile che la facoltà del giudice amministrativo di compiere una sua autonomia e interpretata interpretazione» dell'art. 429 C.P.C. Il fatto che sulla norma esistano pronunce della Corte Costituzionale che ne legittimano l'inapplicabilità al pubblico impiego. Escluderà che questa inapplicabilità riguardi anche alle testi di Legge sui cui compagni hanno preso

titù a configurarsi una illegittimità costituzionale — ha osservato — non significa e non comporta l'incostituzionalità di una sua eventuale applicazione».

La Corte Costituzionale stabilisce se una disposizione, è conforme o no alla Costituzionalità. Ciò «non impedisce di interpretarla in maniera diversa».

Richiamando una decisione del TAR del Piemonte, i giudici amministrativi hanno osservato che anche nel rapporto di pubblico impiego «esistono palesemente la tra ragioni ipotizzate dalla Corte Costituzionale quali cause giustificative dell'adozione dell'art. 429: esigenza basilare di mantenere intatto il potere di acquisto di salari e stipendi, necessità di porre termine al ritardo nell'inadempimento, esigenza di riportare la posizione economica del lavoratore nei confronti dell'arricchimento», conseguita dal datora di lavoro».

Per i giudici del TAR, poi, ci sono altri elementi: per esempio il fatto che, nel predisporre il libro quarto delle obbligazioni del nostro Codice civile, il legislatore non si è limitato a disporre che i crediti liquidi ed esigibili producano interessi ma abbia previsto anche la ipotesi di un «maggior danno che, se dimostrato, avrà titolo ad un ulteriore risarcimento».